

**COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO**

Via Cavalli d'Olivola n°1 - tel. 0142 806121 - fax 0142 806184 - C.F./P.IVA 00458150067 -

www.comune.sangiorgiomonferrato.al.itPosta Elettronica Certificata (P.E.C.): sangiorgiomonferrato@pec.comune.sangiorgiomonferrato.al.it**Settore LAVORI PUBBLICI - Servizio TECNICO****III° VERBALE DI GARA****III° Seduta pubblica****PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Appalto per i **LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA P.E.C. 5.1 DI VIA DELLE MAGNOLIE** mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2° lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 71.773,16 (IVA esclusa). Codice CIG: 7641891FEF - Codice CUP: I95E18000040004.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì il **21** (VENTUNO) del mese di **GENNAIO**, alle ore 15,10, presso il Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO, Sala Consiliare (1° piano) si riunisce in seduta pubblica, come da Avviso di convocazione del 18/01/2019 pubblicato al n. 4 dell'Albo Pretorio Digitale, la Stazione Appaltante nella persona del Dott. Luigi Birocco quale Responsabile Unico del Procedimento di cui alla Deliberazione Giunta Comunale del Comune di San Giorgio Monferrato n.10 del 10/02/2018 e della Deliberazione Giunta Comunale del Comune di San Giorgio Monferrato n.2 del 12/01/2019.

E' presente come testimone la Sig.ra Stefania Rosa Responsabile dell'Area Amministrativo e Socio-Economica del Comune di San Giorgio Monferrato nota al R.U.P. Non sono presenti rappresentanti delle ditte offerenti.

Premesso che:

Con Determinazione n. 27 del 15/10/2018 il Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici, a ciò nominato con Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 23/06/2018 e delegato con Decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio Monferrato n.5 del 27/06/2018, e con Deliberazione Giunta Comunale n.1 del 12/01/2019 e con Decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio Monferrato n.1 del 12/01/2019, indiceva l'appalto dei **LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA P.E.C. 5.1 DI VIA DELLE MAGNOLIE**, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2° lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. citato, con prezzo a base di gara pari a € 71.773,16 di cui € 64.174,56 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.598,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

A seguito di avviso esplorativo finalizzato all'individuazione degli O.E. interessati ad essere invitati alla procedura, con lettera del 17 ottobre 2018 venivano invitati alla procedura negoziata numero undici O.E. che avevano manifestato, nei termini di cui all'avviso esplorativo sopra richiamato, l'interesse ad essere invitati;

Che nella stessa lettera di invito veniva determinato come termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 31 ottobre 2018;

Che veniva predisposto avviso sul sito internet del Comune di San Giorgio Monferrato nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" per garantire la pubblicità della I° seduta pubblica di Gara per il giorno 31 ottobre 2018 ore 14:30;

Nel Verbale di Gara n. I° del 31/10/2018 veniva esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti cinque O.E. che nel il termine perentorio delle ore 12,00 del 31 ottobre 2018 avevano fatto pervenire alla Stazione Appaltante le relative offerte, elencate secondo l'ordine di arrivo al protocollo:

	Operatore Economico offerente
1	DITTA CM. COCCO SCAVI SRL – Cascina Minetti n. 19 – CAPRIATA D'ORBA (AL) Protocollo nr. 3183 del 29/10/2018 – ora 11,40.
2	DITTA CERIOLI SRL – Via Romolo Bitti n. 6 – MILANO (MI) Protocollo nr. 3207 del 30/10/2018 – ora 11,05.
3	DITTA EDIL CAVE SRL – Via San Giuseppe n. 4 – CASTELLETTO MERLI (AL) Protocollo nr. 3213 del 31/10/2018 – h. 10,30.
4	DITTA FRANCO EUGENIO SRL – Frazione Valdoisa n. 4/D – SAN DAMIANO D'ASTI (AT) Protocollo nr. 3214 del 31/10/2018 – h. 10,55.
5	DITTA APPALTI E COSTRUZIONI SRL – Via Volta n. 1 – VALPERGA (TO) Protocollo nr. 3215 del 31/10/2018 – h. 10,55.

La Commissione del Seggio di Gara esaminava la documentazione amministrativa ed accertava, per ciascuno dei cinque operatori economici, carenze ed incompletezze documentali tali da dover richiedere agli operatori economici medesimi le integrazioni, spiegazioni e specificazioni di seguito riportate:

RELATIVAMENTE al PLICO N. 1 trasmesso dall'O.E. **CM. COCCO SCAVI SRL** corrente in Capriata d'Orba (AL) – Cascina Minetti n. 19, la documentazione amministrativa ivi contenuta era la seguente:

- *domanda di partecipazione;*
- *attestazione di avvenuto sopralluogo;*
- *dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione;*
- *modello DGUE;*
- *modello di autocertificazione antimafia;*
- *cauzione provvisoria;*
- *Passoe.*

Dall'esame della documentazione emergeva che l'O.E.:

1. nella *Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura* l'O.E. dichiarava il subappalto della trivellazione orizzontale controllata alla Ditta P.A.T.O. Srl. Dichiarava di eseguire in proprio le restanti lavorazioni, tra cui la pavimentazione bituminosa;
2. ometteva di indicare la dotazione delle attrezzature tecniche necessarie all'esecuzione, in proprio, della pavimentazione bituminosa il cui ammontare di progetto è pari al 28,79% dell'importo complessivo delle opere soggette a ribasso d'asta. Tale valore, sommato alla percentuale del 17,23% della lavorazione di trivellazione orizzontale controllata che l'O.E. dichiarava di voler subappaltare, determinava un "peso" del 46,02% sull'importo delle opere soggette a ribasso d'asta, in contrasto con la Disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e con il comma 1 dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto che recita "*E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto*";
3. ometteva di indicare i lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni;
4. ometteva di indicare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni;
5. dichiarava una dimensione aziendale poco compatibile con le modalità di organizzazione ed esecuzione dei lavori (documentate nella Tavola 8 del Progetto Definitivo-Esecutivo trasmessa all'O.E. unitamente agli altri elaborati progettuali) e con il crono programma dei lavori.

Con nota prot. n. 3280 del 06 novembre 2018 il sottoscritto R.U.P. richiedeva la seguente documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni:

- a) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso delle attrezzature necessarie ad eseguire in proprio, come dichiarato, la lavorazione "*pavimentazioni bituminose*", e trasmettere a tal uopo i certificati di regolare esecuzione rilasciati da stazioni appaltanti, e/o fatture, attestanti l'esecuzione in proprio, negli ultimi cinque anni, della lavorazione "*pavimentazioni bituminose*";

- b) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i lavori analoghi alla procedura in oggetto eseguiti negli ultimi cinque anni;
- c) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni;
- d) di spiegare dettagliatamente, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le modalità ed i tempi con cui intenderebbe organizzare ed eseguire i lavori oggetto della procedura negoziata, in relazione alla dimensione aziendale indicata, in termini di opere da eseguire, degli approntamenti di sicurezza da porre tutti in essere, nessuno escluso, e del crono programma dei lavori;
- e) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il fatturato globale degli ultimi cinque anni.

Con nota prot. n. 3334 del 09 novembre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni richieste.

RELATIVAMENTE al **PLICO N. 2** trasmesso dall'O.E. **CERIOLI SRL** corrente in Milano (MI) – Via Romolo Bitti n. 6, la documentazione amministrativa ivi contenuta era la seguente:

- *domanda di partecipazione;*
- *attestazione di avvenuto sopralluogo;*
- *dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione;*
- *modello DGUE;*
- *modello di autocertificazione antimafia;*
- *cauzione provvisoria (presente all'interno del CD-ROM e stampata dalla Commissione di Gara);*
- *Passoe.*

Dall'esame della documentazione emergeva che l'O.E.:

1. nella *Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura* l'O.E. dichiarava il subappalto della trivellazione orizzontale controllata alla Ditta Bianco Impianti Srl, della pavimentazione bituminosa alla Ditta Sitec Srl, degli approntamenti di sicurezza alla Ditta Siti Srl. Il "peso" di tali lavorazioni sull'importo delle opere soggette a ribasso d'asta era pari al 57,86%, in contrasto con la Disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e con il comma 1 dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto che recita "*E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto*". Dichiarava di eseguire in proprio le restanti lavorazioni;
2. ometteva di indicare i contratti stipulati direttamente con Enti Pubblici negli ultimi cinque anni.

Con nota prot. n. 3283 del 06 novembre 2018 il sottoscritto R.U.P. richiedeva la seguente documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni:

- a) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i contratti stipulati direttamente con Enti Pubblici negli ultimi cinque anni;
- b) di chiarire la percentuale delle opere che verrebbero subappaltate.

Con nota prot. n. 3306 del 08 novembre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante le spiegazioni e specificazioni richieste.

RELATIVAMENTE al **PLICO N. 3** trasmesso dall'O.E. **EDIL CAVE SRL** corrente in Castelletto Merli (AL) – Via San Giuseppe n. 4, la documentazione amministrativa ivi contenuta era la seguente:

- *domanda di partecipazione;*
- *attestazione di avvenuto sopralluogo;*
- *dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione;*
- *attestazione di qualificazione SOA;*
- *modello DGUE;*
- *modello di autocertificazione antimafia;*
- *cauzione provvisoria;*
- *Passoe.*

Dall'esame della documentazione emerge che l'O.E. nella *Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura* l'O.E. dichiarava il subappalto degli scavi, reinterri, demolizioni e rimozioni, posa in opera tubazioni e realizzazione di pavimentazione bituminosa alla

Imarisio Cugini Srl. Il "peso" di tali lavorazioni sull'importo delle opere soggette a ribasso d'asta era pari al 60,24%, in contrasto con la Disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e con il comma 1 dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto che recita "E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto"). Dichiarava di eseguire in proprio le restanti lavorazioni.

Con nota prot. n. 3281 del 06 novembre 2018 il sottoscritto R.U.P. richiedeva all'O.E. di chiarire la percentuale delle opere subappaltate.

Con nota prot. n. 3347 del 10 novembre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante le spiegazioni e specificazioni richieste.

RELATIVAMENTE al PLICO N. 4 trasmesso dall'O.E. **FRANCO EUGENIO SRL** corrente in San Damiano d'Asti (AT) – Frazione Valdoisa n. 4/D, la documentazione amministrativa ivi contenuta era la seguente:

- *domanda di partecipazione;*
- *attestazione di avvenuto sopralluogo;*
- *dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione;*
- *attestazione di qualificazione SOA;*
- *modello DGUE;*
- *modello di autocertificazione antimafia;*
- *cauzione provvisoria;*
- *Passoe.*

Dall'esame della documentazione emerge che l'O.E.:

1. nella *Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura* l'O.E. dichiarava il subappalto della trivellazione orizzontale controllata alla Ditta Edil Cave Srl o, in alternativa, alla Ditta Injectosond. Dichiarava di eseguire in proprio le restanti lavorazioni;
2. ometteva di indicare i lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni;
3. ometteva di indicare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni;
4. ometteva di indicare i contratti stipulati direttamente con Enti Pubblici negli ultimi cinque anni.

Con nota prot. n. 3282 del 06 novembre 2018 il sottoscritto R.U.P. richiedeva la seguente documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni:

- a) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i lavori analoghi alla procedura in oggetto eseguiti negli ultimi cinque anni;
- b) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni;
- c) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i contratti stipulati direttamente con Enti Pubblici negli ultimi cinque anni.

Con nota prot. n. 3396 del 10 novembre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni richieste.

RELATIVAMENTE al PLICO N. 5 trasmesso dall'O.E. **APPALTI E COSTRUZIONI SRL** corrente in Valperga (TO) – Via Volta n. 1, la documentazione amministrativa ivi contenuta era la seguente:

- *domanda di partecipazione;*
- *attestazione di avvenuto sopralluogo;*
- *dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura;*
- *certificazione EN ISO 9001:2015;*
- *modello DGUE solo cartaceo;*
- *modello di autocertificazione antimafia;*
- *cauzione provvisoria;*
- *Passoe*
- *Dichiarazione in cui l'Impresa Appalti e Costruzioni S.r.l. specifica che a carico della ditta sussiste un'annotazione sul Casellario Informatico ANAC per risoluzione di contratto con stazione appaltante, inserita nel corso dell'anno 2017, sulla quale pende ricorso da parte della ditta.*

Dall'esame della documentazione emerge che l'O.E.:

1. ometteva di apporre la marca da bollo da Euro 16,00 sulla domanda di partecipazione;
2. nella *Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura* l'O.E. dichiarava il subappalto della trivellazione orizzontale controllata alla Ditta Liguria Palificazioni. Dichiarava di eseguire in proprio le restanti lavorazioni, tra cui la pavimentazione bituminosa;
3. ometteva di indicare la dotazione delle attrezzature tecniche necessarie all'esecuzione, in proprio, della pavimentazione bituminosa il cui ammontare di progetto era pari al 28,79% dell'importo complessivo delle opere soggette a ribasso d'asta. Tale valore, sommato alla percentuale del 17,23% della lavorazione di trivellazione orizzontale controllata che l'O.E. dichiarava di voler subappaltare, determinava un "peso" del 46,02% sull'importo delle opere soggette a ribasso d'asta, in contrasto con la Disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e con il comma 1 dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto che recita "*E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto*";
4. compilava parzialmente il Modello di autocertificazione antimafia (art. 85 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011);
5. ometteva la compilazione del Modello DGUE in formato elettronico su memoria informatica (cd-rom);
6. ometteva l'indicazione dei contratti stipulati direttamente con Enti Pubblici negli ultimi cinque anni;
7. dichiarava una dimensione aziendale poco compatibile con le modalità di organizzazione ed esecuzione dei lavori (documentate nella Tavola 8 del Progetto Definitivo-Esecutivo trasmessa all'O.E. unitamente agli altri elaborati progettuali) e con il crono programma dei lavori;
8. allegava in maniera irriuale, estranea ai documenti di gara, un documento in cui l'Impresa Appalti e Costruzioni S.r.l. specificava che a suo carico sussiste un'annotazione sul Casellario Informatico ANAC per risoluzione di contratto con stazione appaltante, inserita nel corso dell'anno 2017, si riferisce alla risoluzione del contratto d'appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 da parte della Stazione Appaltante SCR Piemonte s.p.a. datata 30 agosto 2015, mentre l'iscrizione dell'Annotazione presso il Casellario Informatico A.N.A.C. è avvenuta il 20 febbraio 2017.

Con nota prot. n. 3279 del 06 novembre 2018 il sottoscritto R.U.P. richiedeva la seguente documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni:

- a) di trasmettere n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per la domanda di partecipazione;
- b) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso delle attrezzature necessarie ad eseguire in proprio, come dichiarato, la lavorazione "*pavimentazioni bituminose*", e trasmettere a tal uopo i certificati di regolare esecuzione rilasciati da stazioni appaltanti, e/o fatture, attestanti l'esecuzione in proprio, negli ultimi cinque anni, della lavorazione "*pavimentazioni bituminose*";
- c) la compilazione completa del Modello di autocertificazione antimafia (art. 85 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011);
- d) la compilazione del Modello DGUE in formato elettronico su memoria informatica (cd-rom);
- e) di documentare, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i contratti stipulati direttamente con Enti Pubblici negli ultimi cinque anni;
- f) di spiegare dettagliatamente, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le modalità ed i tempi con cui intenderebbe organizzare ed eseguire i lavori oggetto della procedura negoziata, in relazione alla dimensione aziendale indicata (n. 2 dipendenti) poco compatibile con il contenuto del Progetto Definitivo-Esecutivo (trasmesso all'O.E.) termini di opere da eseguire, degli approntamenti di sicurezza da porre tutti in essere, nessuno escluso, e del crono programma dei lavori.

Con nota prot. n. 3382 dell' 11 novembre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa nonché le necessarie spiegazioni e specificazioni richieste. Ometteva di indicare sia nel Modello DGUE in formato elettronico su memoria informatica (cd-rom) sia nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'Annotazione sul Casellario Informatico AN.A.C. circa la risoluzione di un precedente contratto.

Il contenuto di tale Annotazione presso il Casellario Informatico A.N.A.C. richiedeva necessariamente da parte del sottoscritto R.U.P. una più approfondita conoscenza del contenuto dell'atto di risoluzione del contratto di appalto con la Stazione Appaltante SCR Piemonte s.p.a. ed ulteriori indagini finalizzate a raccogliere sufficienti elementi che potessero permettere un giudizio finale sul rispetto o meno da

parte dell'O.E. dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e, di conseguenza, a determinarne l'ammissione o meno alla procedura di gara.

Il sottoscritto R.U.P. provvedeva così ad acquisire copia dell'atto di risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 presso la Stazione Appaltante SCR Piemonte s.p.a. e copia degli atti di esclusione da procedure di gara nei confronti dell'O.E. Appalti e Costruzioni Srl emessi dal Comune di Cuneo e dalla Centrale Unica di Committenza Arona-Cureggio.

La lettura dell'atto di risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 da parte di SCR Piemonte spa evidenziava:

- **a pagina 7 di 11:** "si evince che l'impresa risulta inadempiente al rispetto delle tempistiche concordate contrattualmente, risulta inadempiente al rispetto contrattuale di cui all'Annotazione sul Casellario Informatico A.N.A.C., a pagina 10 dell'atto di risoluzione del contratto d'appalto da parte di SCR Piemonte s.p.a. si leggeva che *"l'impresa risulta gravemente inadempiente al rispetto delle tempistiche concordate contrattualmente, risulta inadempiente alle prescrizioni sulle condizioni di sicurezza impartite dal CSE, risulta inosservante degli Ordini di servizi imposti dal Direttore dei Lavori e che le maestranze non risultano in grado di condurre e completare le lavorazioni"*;
- **a pagina 10 di 11:** *"i lavori sono stati sospesi per gravi inosservanze delle condizioni di sicurezza, non potevano essere condotti regolarmente in considerazione delle maestranze presenti, e che malgrado diffidato, l'operatore non ha prodotto alcuna controdeduzione, manifestando un comportamento mai rispettoso agli ordini di servizio imposti dal Direttore dei Lavori o alle richieste impartite dal Coordinatore della Sicurezza"*;
- **ancora a pag. 10 di 11:** *"l'impresa risulta gravemente inadempiente sia alle condizioni contrattuali, sia al capitolato speciale d'appalto, sia alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e sui cantieri sopra richiamate"*.

Nel Verbale di Gara n. II° del 05/12/2018 il Seggio della Commissione di Gara, verificata la documentazione acquisita dal R.U.P. relativamente all'O.E. Appalti e Costruzioni Srl, provvedeva ad escludere l'O.E. medesimo ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 a causa dei gravi illeciti professionali evidenziati nell'atto di risoluzione del contratto d'appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 da parte di SCR Piemonte spa, tali da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'O.E. in questione, e considerata la natura dei LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA P.E.C. 5.1. DI VIA DELLE MAGNOLIE, consistenti per la maggior parte in scavi e lavorazioni in profondità in un ambito urbanizzato, per i quali si rende pertanto assolutamente necessario ed indispensabile osservare scrupolosamente tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Seggio della Commissione di Gara proponeva altresì l'aggiudicazione dei lavori in appalto all'O.E. CM. Cocco Scavi Srl corrente in Capraia d'Orba (AL) – Cascina Minetti n. 19, constatato che la sua offerta risultava la più vantaggiosa per la Stazione Appaltante;

Con nota prot. n. 3639 del 05.12.2018 veniva comunicata l'esclusione dalla procedura di gara all'O.E. Appalti e Costruzioni Srl;

tutto ciò premesso;

Visto il ricorso al T.A.R. Piemonte notificato il 04 gennaio 2019 a mezzo di posta elettronica certificata dall'Avv. Antonio Melucci in qualità di procuratore e difensore dell'O.E. Appalti e Costruzioni S.r.l., con il quale viene chiesto l'annullamento previa sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di rifacimento fognatura P.E.C. di Via delle Magnolie di cui al Verbale di gara della seduta del 05.12.2018, di tutti i verbali di gara, della nota prot. n. 3639 del 05.12.2018, della nota prot. n. 3864 del 28.12.2018, della lettera di invito per quanto possa occorrere, dell'avvenuta proposta di aggiudicazione alla C.M. Cocco Scavi s.r.l., dell'eventuale aggiudicazione definitiva, degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto e conseguente inefficacia dell'eventuale contratto stipulato, nonché per la condanna della S.A. al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente monetario;

Vista la Determinazione n. 01 del 18 gennaio 2019 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio Monferrato con la quale viene disposta la revoca, in via di autotutela, del provvedimento di aggiudicazione disposto come dal II° Verbale di Gara del 5 dicembre 2018

all'Impresa CM. COCCO SCAVI s.r.l. corrente in Capriata d'Orba (AL) – Cascina Minetti n.19 in conseguenza della notifica del ricorso al T.A.R. Piemonte proposto da Appalti e Costruzioni S.r.l. e dei motivi di illegittimità nello stesso dedotti e della necessità di verificarne la fondatezza;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio Monferrato con la propria Determinazione n. 01 del 18 gennaio 2019 dà inoltre mandato al sottoscritto R.U.P. per gli adempimenti conseguenti alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione degli O.E. offerenti.

Il sottoscritto R.U.P. nell'ambito dei propri poteri di controllo e verifica di cui all'art. 80 comma 6° del D.Lgs. n. 50/2016 in aderenza del potere di autotutela di verificare la correttezza formale della procedura negoziata in oggetto, ed in aderenza altresì alla Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 01 del 18 gennaio 2019 sopra richiamata, con l'odierna III° seduta pubblica, il cui avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio Monferrato nella sezione "Amministrazione trasparente" in data 18 gennaio 2019, procede ad effettuare una ricognizione della documentazione amministrativa concernente tutti e cinque gli O.E. concorrenti, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5° lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare nella parte documentale in cui l'O.E. è tenuto a dichiarare di essersi o non reso colpevole di gravi illeciti professionali.

Procede, pertanto, all'esame della documentazione amministrativa contenuta nei Plichi trasmessi dai cinque O.E. secondo il loro ordine di arrivo al protocollo, e rileva quanto segue:

RELATIVAMENTE al PLICO N. 1 trasmesso dall'O.E. **CM. COCCO SCAVI SRL** corrente in Capriata d'Orba (AL) – Cascina Minetti n. 19, l'esame della documentazione amministrativa conferma quanto già evidenziato nel I° Verbale di Gara e nel II° Verbale di Gara, e cioè che alle carenze ed incompletezze documentali riscontrate nel I° Verbale di Gara del 31 ottobre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa, come risulta nel II° Verbale di Gara del 05 dicembre 2018. Pertanto l'O.E. viene ammesso al proseguo della procedura di gara.

RELATIVAMENTE al PLICO N. 2 trasmesso dall'O.E. **CERIOLI SRL** corrente in Milano (MI) – Via Romolo Bitti n. 6, l'esame della documentazione amministrativa conferma quanto già evidenziato nel I° Verbale di Gara e nel II° Verbale di Gara, e cioè che alle carenze ed incompletezze documentali riscontrate nel I° Verbale di Gara del 31 ottobre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa, come risulta nel II° Verbale di Gara del 05 dicembre 2018. Pertanto l'O.E. viene ammesso al proseguo della procedura di gara.

RELATIVAMENTE al PLICO N. 3 trasmesso dall'O.E. **EDIL CAVE SRL** corrente in Castelletto Merli (AL) – Via San Giuseppe n. 4, l'esame della documentazione amministrativa conferma quanto già evidenziato nel I° Verbale di Gara e nel II° Verbale di Gara, e cioè che alle carenze ed incompletezze documentali riscontrate nel I° Verbale di Gara del 31 ottobre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa, come risulta nel II° Verbale di Gara del 05 dicembre 2018. Pertanto l'O.E. viene ammesso al proseguo della procedura di gara.

RELATIVAMENTE al PLICO N. 4 trasmesso dall'O.E. **FRANCO EUGENIO SRL** corrente in San Damiano d'Asti (AT) – Frazione Valdoisa n. 4/D, l'esame della documentazione amministrativa conferma quanto già evidenziato nel I° Verbale di Gara e nel II° Verbale di Gara, e cioè che alle carenze ed incompletezze documentali riscontrate nel I° Verbale di Gara del 31 ottobre 2018 l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa, come risulta nel II° Verbale di Gara del 05 dicembre 2018. Pertanto l'O.E. viene ammesso al proseguo della procedura di gara.

RELATIVAMENTE al PLICO N. 5 trasmesso dall'O.E. **APPALTI E COSTRUZIONI SRL** corrente in Valperga (TO) – Via Volta n. 1, l'esame della documentazione amministrativa conferma le carenze ed incompletezze documentali riscontrate nel I° Verbale di Gara del 31 ottobre 2018 a cui l'O.E. provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione integrativa, come risulta nel II° Verbale di Gara del 05 dicembre 2018, ed evidenzia le ulteriori incongruenze dichiarative:

1. l' O.E. ha indicato nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) alla pagina 9 Parte III lettera C) di **non** essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali barrando la casella NO, omettendo di compilare quindi la parte seguente che permetteva di esplicitare sia l'eventuale risarcimento del danno, sia quali azioni fossero state adottate per prevenire. Il D.G.U.E. è stato compilato e sottoscritto in ogni sua pagina in data 26 ottobre 2018 mentre la risoluzione

del contratto d'appalto da parte di SCR Piemonte s.p.a. è datata 30 agosto 2015 e l'iscrizione dell'annotazione presso il Casellario Informatico A.N.A.C. è avvenuta il 20 febbraio 2017;

2. L'O.E. ha indicato nella Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 a pag. 4 al punto 1.7 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, mentre a pag. 5 al punto 1.11 ha affermato di non star presentando nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.

L'O.E. Appalti e Costruzioni Srl, quindi, alla data di compilazione della documentazione amministrativa prodotta agli atti di gara era a conoscenza delle motivazioni dell'iscrizione nel Casellario Informatico, cioè sia della risoluzione contrattuale per grave inadempimento e gravi inosservanze delle condizioni di sicurezza sia della conseguente annotazione nel Casellario Informatico A.N.A.C. ed ha, pertanto, falsamente offerto informazioni non veritiere.

Il comportamento tenuto dall'O.E. Appalti e Costruzioni Srl, e cioè l'aver omesso l'informazione sull'Annotazione nel Casellario Informatico A.N.A.C., contrasta con le Linee Guida A.N.A.C. n. 6 in quanto la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o di altre circostanze rilevanti ai fini della gara e la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione possono essere considerati quali comportamenti contrari al generale dovere di leale collaborazione.

L'O.E., peraltro, non ha provveduto ad inviare all'A.N.A.C. memorie e/o documentazione a proprio favore nonché l'eventuale integrazione dell'Annotazione stessa mediante l'esistenza dell'impugnazione del provvedimento di risoluzione contrattuale con la SCR Piemonte spa e, quindi, di un contenzioso in essere che non sminuirebbe, in ogni caso, l'obbligo informativo sussistente in capo all'O.E.

Ritenendo che tali violazioni configurino autonomi motivi di esclusione avendo l'O.E. fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della S.A. circa l'esclusione o meno omettendo nei documenti obbligatori sopra citati la corretta indicazione delle condizioni al fine della partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 80 comma 5° lett. c), il R.U.P. sottoscritto pertanto **esclude** dalla procedura di gara **l'O.E. Appalti e Costruzioni Srl** corrente in Valperga (TO) – Via Volta n. 1 per i seguenti motivi:

1. ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 a causa dei gravi illeciti professionali evidenziati nell'atto di risoluzione del contratto d'appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 da parte di SCR Piemonte spa, tali da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'O.E. in questione, e considerata la natura dei LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA P.E.C. 5.1. DI VIA DELLE MAGNOLIE, consistenti per la maggior parte in scavi e lavorazioni in profondità in un ambito urbanizzato, per i quali si rende pertanto assolutamente necessario ed indispensabile osservare scrupolosamente tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. per avere l'O.E. Appalti e Costruzioni S.r.l. fornito informazioni non veritiere false nel D.G.U.E. alla pagina 9 Parte III lettera C) dichiarando di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali barrando la casella NO, e nella Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 a pag. 4 al punto 1.7 dichiarando di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, ed a pag. 5 al punto 1.11 affermando di non star presentando nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto R.U.P., inoltre, avendo provveduto ad acquisire copia dell'atto di risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 presso la Stazione Appaltante SCR Piemonte s.p.a. e copia degli atti di esclusione da procedure di gara nei confronti dell'O.E. Appalti e Costruzioni Srl emessi dal Comune di Cuneo e dalla Centrale Unica di Committenza Arona-Cureggio esaminati i motivi **di risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 da parte di SCR Piemonte spa che si riportano nuovamente:**

- **a pagina 7 di 11:** "si evince che l'impresa risulta inadempiente al rispetto delle tempistiche concordate contrattualmente, risulta inadempiente al rispetto contrattuale di cui all'Annotazione sul Casellario Informatico A.N.A.C., a pagina 10 dell'atto di risoluzione del contratto d'appalto da parte di SCR Piemonte s.p.a. si leggeva che *"l'impresa risulta gravemente inadempiente al rispetto delle tempistiche concordate contrattualmente, risulta inadempiente alle prescrizioni sulle condizioni di sicurezza impartite dal CSE, risulta inosservante degli Ordini di servizi imposti dal Direttore dei Lavori e che le maestranze non risultano in grado di condurre e completare le lavorazioni"*;

- **a pagina 10 di 11:** *"i lavori sono stati sospesi per gravi inosservanze delle condizioni di sicurezza, non potevano essere condotti regolarmente in considerazione delle maestranze presenti, e che malgrado diffidato, l'operatore non ha prodotto alcuna controdeduzione, manifestando un comportamento mai rispettoso agli ordini di servizio imposti dal Direttore dei Lavori o alle richieste impartite dal Coordinatore della Sicurezza";*
- **ancora a pag. 10 di 11:** *"l'impresa risulta gravemente inadempiente sia alle condizioni contrattuali, sia al capitolato speciale d'appalto, sia alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e sui cantieri sopra richiamate";*

individua quale ulteriore motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 la sussistenza di gravi illeciti professionali come motivati ed evidenziati nell'atto di risoluzione del contratto d'appalto Rep. N. 3739 del 13 luglio 2015 da parte di SCR Piemonte spa, tali da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'O.E. in questione, e considerata la natura dei LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA P.E.C. 5.1. DI VIA DELLE MAGNOLIE, consistenti per la maggior parte in scavi e lavorazioni in profondità in un ambito urbanizzato, per i quali si rende pertanto assolutamente necessario ed indispensabile osservare scrupolosamente tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Visto quanto sopra esposto il sottoscritto R.U.P. ne darà segnalazione all'ANAC ed alle Autorità competenti ai sensi dell'art. 80 comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016.

Le buste tecniche vengono riposte nei rispettivi plichi insieme alle buste "Offerte Economiche". Tutti i plichi verranno riposti all'interno dell'armadio chiuso a chiave ubicato nell'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici.

Dovendo la procedura proseguire nel suo iter amministrativo, il sottoscritto R.U.P. dispone, inoltre, che il Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici ponga in essere gli adempimenti utili, necessari e propedeutici per la convocazione della Commissione Giudicatrice, e dispone che tutta la documentazione di procedura sia messa nella piena disponibilità della suddetta Commissione Giudicatrice.

La III° seduta pubblica di gara si chiude alle ore 16,05.

Il presente verbale consta di 9 (nove) pagine e verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nelle sezioni "Profilo del Committente" ed "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Giorgio Monferrato, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Giorgio Monferrato, lì 21/01/2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Luigi Birocco)

(il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)